



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA



REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

INDICE

| | |
|--|----|
| TITOLO I – PREMESSA | 4 |
| Art. 1 – Finalità | 4 |
| Art. 2 – Definizioni | 4 |
| TITOLO II – ORGANI DELLA SCUOLA E FUNZIONAMENTO | 6 |
| Art. 3 – Organi della Scuola..... | 6 |
| Art. 4 – Il Direttore della Scuola | 6 |
| Art. 5 - Consiglio della Scuola..... | 6 |
| Art. 6 - Docenti Scuola..... | 7 |
| Art. 7 – Sistema di gestione e della qualità..... | 7 |
| TITOLO III – GESTIONE DELLA CARRIERA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA | 8 |
| Art. 8 - Requisiti per l’accesso alla Scuola..... | 8 |
| Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale..... | 8 |
| Art. 10 – Registrazione delle attività | 9 |
| Art. 11 – Accertamento della frequenza | 9 |
| Art. 12 – Assenze giustificate | 10 |
| Art. 13 – Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità..... | 11 |
| Art. 14 - Assenze ingiustificate | 12 |
| Art.15 - Recupero dei periodi di sospensione | 12 |
| Art. 16 - Trasferimento o Rinuncia..... | 13 |
| TITOLO IV – FORMAZIONE..... | 14 |
| Art. 17 - Programmazione ed organizzazione delle attività formative..... | 14 |
| Art. 18 – Formazione nella rete e rotazioni..... | 14 |
| Art. 19 - Formazione fuori rete formativa | 15 |



REGOLAMENTO DI ATENEUM IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

| | |
|--|----|
| Art. 20 - Formazione e attività assistenziale | 15 |
| Art. 21 – Livelli di autonomia dell’attività assistenziale | 15 |
| Art. 22 – Attività di tutoraggio | 16 |
| TITOLO V – AMMISSIONE ANNI SUCCESSIVI E ESAME FINALE | 16 |
| Art. 23 - Valutazione in itinere e passaggio all’anno successivo..... | 16 |
| Art. 24 - Esame finale | 17 |
| TITOLO VI – ALTRE ATTIVITA’ | 18 |
| Art. 25 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale | 18 |
| Art. 26 - Attività intramoenia | 18 |
| Art. 27 - Incompatibilità..... | 18 |
| TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI ED EMANAZIONE | 19 |
| Art. 28 - Disposizioni finali ed emanazione | 19 |



REGOLAMENTO DI ATENEUM IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, gli obiettivi e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione in area sanitaria (di cui al D. Lgs. n. 368/99), afferenti alla Scuola interateneo di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) MUR: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) DPR 162/1982: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
 - c) L 341/1990: la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
 - d) D.Lgs 368/1999: il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
 - e) DM 270/2004: il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
 - f) D.I. 402/2017: il Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
 - g) DPCM 7 marzo 2007: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 "Costo contratto formazione specialistica dei medici";
 - h) DPCM 6 luglio 2007: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";
 - i) Legge 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

- j) DI 68/2015: il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- k) DM 130/2017: il Decreto 10 agosto 2017, n. 130, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'Art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";
- l) D.M. 226/2021: il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati
- m) Statuto di Ateneo: lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento, emanato con Decreto Rettorale n. 5 di data 8 gennaio 2024;
- n) Scuola di specializzazione: corsi di cui all'art. 6 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Trento in conformità al DM 270/2004;
- o) Specializzando/Medico in formazione specialistica: il medico in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo iscritto a una delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- p) Contratto di formazione specialistica: il contratto stipulato dal medico in formazione specialistica con l'Università degli Studi di Trento e la Provincia Autonoma di Trento;
- q) Formazione specialistica: il complesso delle attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per l'esercizio della professione di medico specialista
- r) Piano formativo: il complesso delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire, preventivamente determinati dal consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;
- s) Programma formativo individuale: il piano formativo riferito al singolo medico in formazione specialistica;
- t) Rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola, come individuate ai all'art. 34 e seguenti del D Lgs 368/1999 e in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti dalla normativa vigente in materia;
- u) Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle università per assicurare la formazione



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

- v) Sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- w) Sede amministrativa: la Sede presso la quale la Scuola di specializzazione è attivata;
- x) Scuola/Facoltà di Ateneo: Scuola/Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- y) Osservatorio Nazionale: l'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D. Lgs 368/1999;

TITOLO II – ORGANI DELLA SCUOLA E FUNZIONAMENTO

Art. 3 – Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 4 – Il Direttore della Scuola

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei Settori Scientifico Disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente all'Università degli studi di Trento.
2. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede.
3. Il Direttore della Scuola dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per due mandati consecutivi.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - a) il Direttore;
 - b) i docenti che svolgono attività nella Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto;
 - c) una rappresentanza degli specializzandi pari al 10% degli iscritti alla Scuola garantendo comunque almeno un rappresentante per ogni anno di corso e non superando il massimo di 10 rappresentanti.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

2. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.
3. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione si riunisce almeno due volte all'anno.
4. Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.
5. In particolare, il Consiglio della Scuola determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la loro rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.

Art. 6 - Docenti Scuola

1. Sono docenti delle Scuole di specializzazione i Professori di ruolo di I e II fascia, Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola.
2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7 – Sistema di gestione e della qualità

1. Le Scuole di specializzazione si dotano di un sistema di gestione e certificazione della qualità finalizzato all'ottenimento del pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione delle Scuole. Il sistema di gestione qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola e deve prevedere azioni di miglioramento volte a garantire il massimo livello qualitativo, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. I Consigli delle Scuole di specializzazione attuano azioni di riesame rispetto a tutte le attività previste dai singoli piani formativi e ai percorsi di addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere dei medici in formazione specialistica, dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dai Direttori, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

degli organi accademici.

TITOLO III – GESTIONE DELLA CARRIERA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 8 - Requisiti per l'accesso alla Scuola

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno, a mezzo del quale il MUR fissa altresì la data di inizio delle attività didattico-formative.
2. Il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.
3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, provenienti da soggetti pubblici e/o privati nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nello statuto/regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione.
4. L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:
 - a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
 - b) posti aggiuntivi finanziati da soggetti pubblici e/o privati;
5. L'ammissione a tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale e ad apposita autorizzazione ministeriale

Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione medico-chirurgiche.
2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad una unità operativa nella quale svolge, a tempo pieno, un'attività corrispondente alla specializzazione prescelta.
3. Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le



REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

condizioni e i requisiti necessari per garantire che lo specializzando possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola.

4. Per il conseguimento del titolo di specialista, lo specializzando deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente per gli specializzandi ammessi sui posti con contratto.

Art. 10 – Registrazione delle attività

1. Le Scuole definiscono le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative. La registrazione delle attività formative è obbligatoria e avviene mediante la compilazione del libretto-diario su supporto informatico.
2. Il libretto-diario è redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 2 dell'allegato 3 del D.I. 402/2017 e deve contenere in particolare:
 - a) l'elenco delle attività formative e di didattica formale;
 - b) la registrazione e certificazione della partecipazione a pratiche professionalizzanti con diversi gradi di responsabilità;
 - c) la certificazione dell'attività svolta in ciascuna delle strutture della rete formativa e del livello di responsabilità ed autonomia crescente;
 - d) la valutazione periodica da parte del tutor relativamente alle competenze acquisite ed al grado di autonomia raggiunto;
 - e) la registrazione delle eventuali attività formative svolte all'estero e certificazione da parte del Direttore della relativa struttura ospitante;
 - f) l'indicazione dei corsi, congressi e seminari frequentati.

Art. 11 – Accertamento della frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.
2. L'accertamento della frequenza delle attività formative è demandato al Direttore dell'Unità Operativa presso la quale il medico in formazione specialistica svolge le attività formative, mediante adeguati strumenti di verifica.
3. L'impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica formale, ed è pari a quello previsto per il personale medico



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

strutturato del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali.

L'eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione specialistica. Ai medici in formazione specialistica si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 161/2014 in materia di orario di lavoro.

4. I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai medici in formazione specialistica, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese e devono essere stabiliti in accordo con i Direttori delle Unità Operative in ottemperanza alla normativa vigente analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del Servizio Sanitario Nazionale.
5. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto al medico in formazione specialistica ad un turno di riposo compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 12 – Assenze giustificate

1. Le Scuole definiscono la gestione dei permessi agli specializzandi nel rispetto della normativa vigente. Il medico in formazione specialistica può astenersi dall'attività formativa per le seguenti motivazioni:
 - a) assenze per motivi personali: sono preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola, non devono superare i 30 giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi.
 - b) assenze per malattia: lo specializzando è tenuto a comunicare l'assenza per malattia alla Segreteria della Scuola e a produrre contestualmente il certificato medico. La Segreteria provvede a registrare l'assenza e a conservare il certificato medico. Decorsi quaranta giorni consecutivi di malattia o quando dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore a quaranta giorni, l'assenza determina la sospensione della formazione.
 - c) assenze per infortunio: la struttura sanitaria dove il medico in formazione specialistica presta servizio comunica l'infortunio alla sede provinciale dell'INAIL e alla Segreteria della Scuola. Se l'assenza supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi, la carriera del medico in formazione specialistica viene sospesa sin dall'inizio del periodo di infortunio.



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

Art. 13 – Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. L'iscritta ad una Scuola di Specializzazione è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.
3. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione secondo le disposizioni definite nell'art. 16-17-20 del D. Lgs. 151/2001 ed in particolare:
 - a) a tre mesi dalla data presunta del parto e per i successivi tre mesi dopo il parto quando:
 - i. nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
 - ii. quando le condizioni di lavoro sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - iii. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
 - b) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.
 - c) a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
4. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Segreteria della Scuola, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
5. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta alla Segreteria della Scuola. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto ed avrà durata di almeno cinque mesi.



REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

6. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs, n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola ed alla Segreteria della Scuola, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
7. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, per poter essere ammessi all'esame finale. Fatto salvo che la sospensione retribuita è riferita ad un periodo complessivo massimo di un anno, per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.
8. Per quanto riguarda la fruizione di congedi parentali per accudimento dei figli da parte degli specializzandi si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 14 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D. Lgs. 368/1999. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.
2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Art.15 - Recuperi dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
2. L'ammissione all'anno di corso successivo o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo



REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.
4. Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 16 - Trasferimento o Rinuncia

1. Il trasferimento presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta da parte dei Rettori delle Università interessate e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di partenza. La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.
2. Il trasferimento in arrivo è possibile solo previa nulla osta della Scuola ricevente e comunque con richiesta effettuata alla Segreteria della Scuola almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico.
3. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
4. Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.
5. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività. Chi rinuncia all'iscrizione ad una Scuola di specializzazione può iscriversi ad un'altra Scuola senza dover restituire le rate di trattamento economico precedentemente percepite.
6. Oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:
 - a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di corso in caso di malattia;
 - c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.
7. La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti dell'Università



REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 17 - Programmazione ed organizzazione delle attività formative

1. Il Consiglio della Scuola determina il quadro degli insegnamenti e delle attività formative nel rispetto dell'ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione in area sanitaria disciplinato dal D.I. 68/2015.
2. Il Consiglio della Scuola definisce ed approva ogni anno l'offerta formativa ed il conseguente piano formativo per la coorte di medici ammessi al primo anno della Scuola. Il piano formativo elenca la tipologia delle attività formative da erogare in un anno accademico per ogni coorte.
3. Il Consiglio della Scuola indica le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

Art. 18 – Formazione nella rete e rotazioni

1. Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.
2. L'attività formativa si svolge all'interno delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa della Scuola, le cui caratteristiche devono soddisfare gli standard e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'elenco delle strutture che compongono la rete formativa e le relative convenzioni sono registrate nella banca dati MUR gestita dal CINECA.
4. Ai fini di una completa ed armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.
5. Gli specializzandi, sulla base del livello di competenza e di autonomia raggiunto e delle specifiche esigenze formative definite dal Consiglio della Scuola, ruotano nelle strutture universitarie, ospedaliere e del territorio con maggiori livelli di complessità e/o ricoprendo ruoli di progressiva maggiore autonomia.
6. Durante il periodo di frequenza nelle diverse strutture della rete formativa, il medico in formazione specialistica è assicurato per la responsabilità professionale derivante dall'attività assistenziale, per la



REGOLAMENTO DI ATENEUM IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

responsabilità civile contro terzi e gli infortuni dalle Strutture sanitarie nelle quali opera alle medesime condizioni del personale strutturato. È esclusa la responsabilità per colpa grave.

Art. 19 - Formazione fuori rete formativa

1. Per specifiche esigenze formative dello specializzando, il Consiglio della Scuola può approvare periodi di tirocinio in strutture esterne alla rete formativa sia in Italia che all'estero, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi per tutta la durata legale del corso.
2. La copertura assicurativa per il periodo di formazione fuori rete è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando.

Art. 20 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio del medico specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.
2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola. In relazione a tali livelli, la tipologia di attività assistenziale svolta dallo specializzando è distinta in:
 - a) attività assistenziale "senza autonomia" (livello 1): lo specializzando è direttamente coinvolto nelle attività assistenziali, negli atti medici e nelle decisioni cliniche, sempre con supervisione diretta da parte del medico strutturato presente;
 - b) attività assistenziale "in autonomia tutorata" (livello 2): lo specializzando può eseguire attività assistenziali, atti medici e prendere decisioni cliniche in autonomia, potendo ricorrere alla supervisione immediata del medico strutturato presente;
 - c) attività assistenziale "in autonomia" (livello 3): lo specializzando può eseguire attività assistenziali, atti medici e prendere decisioni cliniche in autonomia, potendo, a proprio giudizio, ricorrere al medico strutturato disponibile.

Art. 21 – Livelli di autonomia dell'attività assistenziale

1. Il percorso formativo dello specializzando, teso a garantire una graduale assunzione di autonomia, è



REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

verificato periodicamente dal Consiglio della Scuola. La valutazione viene eseguita in base ai giudizi espressi dal tutor dello specializzando e dal responsabile dell'Unità Operativa di frequenza. Le valutazioni del tutor e del responsabile di sede sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.

2. L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

Art. 22 – Attività di tutoraggio

1. A ciascun medico in formazione viene assegnato un tutor. Il tutor è un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano i medici in formazione al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e designato dal Consiglio della Scuola interateneo di Medicina e Chirurgia. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato "curriculum" professionale, di documentata capacità didattica-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre. Il tutor sovrintende l'attività pratica dello specializzando, con livelli di interventi differenziati a seconda del livello di formazione, autonomia e responsabilità raggiunto dallo specializzando e della situazione in cui la sua azione si realizza.
2. Il tutor, in caso di assenza imprevista o di emergenze lavorative, può essere sostituito da un supervisore. Il supervisore è di norma un professionista strutturato, non necessariamente medico, che opera nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano i medici in formazione che segue anche per periodi di tempo limitati gli specializzandi nelle attività formative e assistenziali sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola ed è tenuto a valutazioni degli stessi secondo quanto previsto per i tutor.
3. I tutor possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

TITOLO V – AMMISSIONE ANNI SUCCESSIVI E ESAME FINALE

Art. 23 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti. La valutazione delle competenze deve essere fatta



REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

da più docenti (tutti i docenti-tutor che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato), utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

2. Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dal Consiglio della Scuola che nel loro insieme si fanno garanti del processo di valutazione e sulla base di esso dell'attribuzione ai medici in formazione dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione l'accesso all'esame per il passaggio all'anno successivo o alla prova finale.
3. Il giudizio annuale negativo comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 24 - Esame finale

1. Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
2. In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
3. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato se dovuto a malattia o a forza maggiore. In tali casi, il medico in formazione interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il medico in formazione decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
5. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutor. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.
6. La discussione della tesi deve avvenire a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto, ovvero dalla data di scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratto, e deve concludersi entro massimo 30 giorni dalla conclusione del corso.
7. Possono essere Relatore di tesi di diploma di specializzazione tutti i docenti che insegnano nella Scuola.
8. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio della Scuola e sono



REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

composte da non meno di tre membri, scelti tra professori e/o ricercatori delle Scuole. Possono inoltre partecipare ai lavori della Commissione, in qualità di esperti e limitatamente agli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola.

9. L'esame finale di specializzazione è pubblico. Per il suo superamento è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.
10. Superato l'esame finale il medico in formazione specialistica consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal Supplemento al Diploma, rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/2004 e dal D.I.402/2017 – Allegato 3, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.

TITOLO VI – ALTRE ATTIVITA'

Art. 25 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole.

Art. 26 - Attività intramoenia

1. Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l'attività.

Art. 27 - Incompatibilità

1. Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. L'iscrizione a una Scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o



REGOLAMENTO DI ATENEО IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA SANITARIA

all'estero.

3. Ai sensi del D.M. 226/2021 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca e della conseguente possibilità di riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI ED EMANAZIONE

Art. 28 - Disposizioni finali ed emanazione

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme e regolamenti di Ateneo, ai Protocolli di Intesa nonché al contratto di formazione specialistica.
2. Il Regolamento è approvato dal Senato accademico previo parere della Scuola interateneo di Medicina e Chirurgia e viene emanato con Decreto Rettorale.